

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO URGENTE
sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 maggio 2011 n. 6498 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

Scopo

Il presente decreto legislativo definisce le competenze e i criteri per la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale.

Articolo 2

**Definizione e
competenze**

¹Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del Comune.

²L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di imposta al più tardi entro il 31 ottobre.

³Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione.

⁴Il moltiplicatore d'imposta non può in ogni caso essere oggetto di mozione.

⁵La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.

⁶Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 3.

Articolo 3

**Criteri di fissazione
del moltiplicatore e
intervento del
Consiglio di Stato**

¹Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.

²In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.

Articolo 4

Sospensione di articoli della Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sospesi l'art. 162 LOC e l'art. 110 cpv. 1 lett. a LOC per quanto riferita alla competenza municipale di fissare il moltiplicatore d'imposta.

Articolo 5

Entrata in vigore

¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²Esso perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.